



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli (*sezione VI^a*)

N. 8766 reg. Sent.

anno 2006

composto da:

Alessandro Pagano –Pres. rel. est.

Maria Abbruzzese –Cons.

Ida Raiola –Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul **ricorso** nr. proposto da: *C. A.*

rappresentata e difesa dall'avv.to F. Sorrentino e F. Rivoli con cui
domicilia in Napoli alla v. Solimena nr. 74 (st. Panzarella);

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante
p.t.,

il Centro Servizi Amministrativi di Napoli (Ufficio nr. 26) – Ufficio
scolastico regionale per la Campania

domiciliati *ex lege* presso l'Avv.ra distr.le dello Stato, v. Diaz nr. 11,

per l'annullamento

del decreto del dirigente del centro servizi amministrativi di Napoli –
Ufficio nr. 23456 del 17.3.2006 che ha disposto l'esclusione della ricorrente
dalla partecipazione ai corsi abilitanti speciali di cui al D.M. nr. 85/2005
per il seguente motivo: “*docente di religione*”.

oltre tutti gli atti connessi;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi all'udienza del 09.10.2006 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come
da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e Considerato in diritto

1.- La parte ricorrente si duole di essere stata esclusa dai corsi speciali
riservati per il conseguimento della abilitazione o idoneità
all'insegnamento, di cui al D.M. nr. 85 del 18 novembre 2005, con la
seguente motivazione “*docente di religione*”.

Articola pertanto un motivo con cui deduce la violazione di legge (D.M.
85/2005; DPR 751/1985; artt. 309 e 395 Dlgs 297/1994; 3, 33, 34 Cost.) e
l'eccesso di potere, sotto molteplici profili.

2.- L'amministrazione ha provveduto a costituirsi.

3.- All'udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

4.1.- La sintetica ma esaustiva e legittima motivazione utilizzata dall'Ufficio scolastico regionale della Campania indica che l'esclusione della parte ricorrente è determinata dal fatto che la stessa –laureata in filosofia e tendente a conseguire la abilitazione per la classe 37/A: Filosofia e Storia– ha chiesto di partecipare ai corsi abilitanti, avendo espletato il servizio di docente di Religione.

La censura articolata lamenta quindi, in sintesi, che il docente di quella materia non sia stato posto “sullo stesso piano” di tutti gli altri docenti, sicché sarebbe illegittimo l'impugnato provvedimento.

Il denunciato vizio non può però essere accolto.

Come già rilevato da questo Tribunale, i corsi abilitanti in questione sono stati istituiti al fine di dare concrete *chances* di collocazione lavorativa a docenti di scuole di ogni ordine e grado che, pur insegnando da anni, non avevano potuto partecipare a concorsi a cattedre non più banditi fin dagli anni '90 (cd. “*precariato storico*”) e di conseguenza non avevano potuto essere immessi in ruolo.

In tale ottica, si spiega come l'art. 2, lett. B L. 143/2004, di conversione del D.L. 97/2004 disponga che i corsi siano riservati appunto agli insegnanti che abbiano prestato servizio “*con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso*”.

Trattasi, dunque, di un intervento eccezionale (non privo di riscontri nella storia della legislazione scolastica: L. 270/1982; 417/1989; L. 124/1999) inteso a ridefinire per ragioni di politica nazionale della occupazione e di provvista selettiva del personale docente qualificatosi nel corso del periodo di riferimento, la situazione di precariato nelle more formatosi.

In questo ambito è mal posta la questione di una lamentata discriminazione del docente di religione, rispetto agli altri insegnanti che, in astratto, non è assolutamente in discussione.

Nell'ottica della ammissione ai “corsi speciali” di cui qui si discute, il docente di religione difetta tuttavia dei requisiti previsti per la partecipazione all'abilitazione nelle materie di Filosofia e Storia, atteso che il meccanismo abilitativo in esame si basa su uno *stretto collegamento fra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare*.

La circostanza che solo per i titolari di più contratti a tempo determinato sia possibile raggiungere il requisito dei 360 giorni di servizio “aggiungendo al servizio prestato nella scuola secondaria, il servizio prestato in altro ordine di scuola”, mostra proprio come l'eccezione sia unica ed espressamente prevista e, di sicuro, non estensibile ad altre ipotesi.

Del resto, è *jus receptum* che l'insegnante di religione ha uno specifico profilo di qualificazione professionale che, di per sé, non costituisce titolo di accesso ad altri insegnamenti, sicché non è consentita l'assimilazione alle

altre categorie per le quali sono previsti posti in ruolo e classi di concorso (cfr., C. Cost. 22 luglio 1999 nr. 124; Tar Toscana-Firenze, sez. I^a, nr. 830/2006; Cons. Stato, 22 giugno 2004, n. 4447; TAR Lazio, III bis, 11 ottobre 2004, nr. 10644; TAR Lazio, III bis, 23 marzo 2005, nr. 2083).

Il criterio seguito dalla amministrazione è quindi legittimo e razionale è la scelta del legislatore.

Cade, di conseguenza, ogni questione di censurabilità costituzionale atteso che, stante la natura eccezionalmente sanante della normativa di riferimento, non è utilmente invocato il parametro di cui all'art 3 Cost., poiché, nell'ottica del legislatore –attento, come sopra evidenziato, a politiche occupazionali e di provvista selettiva del personale docente, il precariato risalente al quinquennio 1999-2004 non può equipararsi a quello successivamente formatosi; infondato è altresì il richiamo all'art. 97 Cost., (correlato alla citazione giurisprudenziale citata a pg. 6) posto che la *ratio* perseguita dal legislatore non è quella di selezionare i migliori docenti in assoluto, ma di selezionare i migliori tra tutti i docenti che abbiano già insegnato la materia per cui si abilitano nel periodo considerato, in una logica che, come sopra indicato, non è dunque quella puramente concorsuale.

Il ricorso è pertanto da respingere.

5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.

Il contributo di cui all'art. 21, c. 4, D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 si regola come per legge.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo della Campania–Napoli (sezione *sesta*) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:

Respinge il ricorso nr. 3697/2006.

Compensa interamente le spese di causa.

Contributo unificato come per legge.

Ordina all'amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, 09.10.2006, nella camera di consiglio del TAR.

Alessandro Pagano pres. rel. est.